

Dott. Nicola Capuano
Dott. Ludovico Maria Capuano
 NOTAI
 Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241

Repertorio N. 2426

Raccolta N. 1505

VERBALE DI ASSEMBLEA
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di dicembre in Napoli nel mio studio alla via Depretis n.ro 5, alle ore diciotto e quaranta .

A richiesta del signor Pagliara Silvio Marcello, nato a Foggia il 16 gennaio 1968, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "Centro per l'Autonomia Ausilioteca Campana - ONLUS - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" detta brevemente "Ausilioteca Campana - ONLUS - Società Cooperativa Sociale", con sede in Napoli, alla via San Pasquale n.ro 79, codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 05812411212, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Io dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono intervenuto per assistere redigendone verbale all'assemblea della predetta società riunita per oggi in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente concordato

ORDINE DEL GIORNO

-Modifica della denominazione sociale.

In questo luogo è intervenuto il signor Pagliara Silvio Marcello, nella predetta qualità e come sopra generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Viene chiamato ad assumere la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico della società signor Pagliara Silvio Marcello, il quale

constatato

-che sono presenti di persona e per delega e legittimati ad intervenire n.ro 3 (tre) soci della cooperativa su n.ro 3 (tre) soci regolarmente iscritti ed aventi diritto al voto, e precisamente:

-Pagliara Silvio Marcello, Zanfardino Francesco e Cinquemani Giuseppa, questi ultimi due rappresentati per delega dal sig. Pagliara Silvio Marcello;

-che è presente esso Amministratore Unico;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno;

verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria e legittimata a discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Sull'unico capo posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale propone all'assemblea di modificare la denominazione della società in "Ausilioteca Mediterranea - ONLUS - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", con conseguente modifica dell'articolo 1 - punti 1.1 e 1.2 dello statuto sociale che risultano essere del seguente preciso tenore:

"Articolo 1 - COSTITUZIONE

1.1 E' costituita la società cooperativa ai sensi della legge 8.11.91, n. 381 denominata "Ausilioteca Mediterranea - ONLUS - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", che di seguito sarà denominata Cooperativa.";

"1.2 La cooperativa porta la denominazione abbreviata: "Ausilioteca

Mediterranea - ONLUS - Società Cooperativa Sociale”.

Il Presidente, quindi, accerta che l'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, con voto manifestato per alzata di mano

delibera

- di modificare la denominazione sociale e conseguentemente l'articolo 1 - punti 1.1 e 1.2 dello statuto sociale, così come proposto dal Presidente.

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo di statuto sociale aggiornato con la deliberata modifica che allego al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente mi dispensa dalla lettura dell'allegato avendone preso visione in precedenza.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciannove e cinque.

Del che il presente verbale

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore diciannove e dieci.

L'atto consta di un foglio del quale pagine scritte tre.

Silvio Marcello Pagliara

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato "A" all'atto n.ro 1505 della Raccolta

STATUTO

della Società "Ausilioteca Mediterranea - ONLUS - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1.1 E' costituita la società cooperativa ai sensi della legge 8.11.91, n. 381 denominata "Ausilioteca Mediterranea - ONLUS - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", che di seguito sarà denominata Cooperativa.

1.2 La cooperativa porta la denominazione abbreviata: "Ausilioteca Mediterranea - ONLUS - Società Cooperativa Sociale”.

1.3 La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

1.4 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti sulle cooperative sociali, nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.”

Articolo 2 - DURATA E SEDE

2.1 La durata della Cooperativa è fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

2.2 La Cooperativa ha sede legale in Napoli, al civico 79 della Via San Pasquale a Chiaia.

2.3 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa provincia, nonchè istituire la sede operativa, sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Campania senza che

questo costituisca modifica allo Statuto.

Articolo 3 – Oggetto e scopo MUTUALISTICO

3.1 (Scopo mutualistico) La Cooperativa si propone, senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico. La Cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia. Lo scopo che i "soci cooperatori" della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione con migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei Regolamenti interni. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La Cooperativa può altresì aderire anche ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

3.2 (Oggetto sociale) Considerato lo scopo della Cooperativa, come definito al punto precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8.11.91, n. 381, svolge attività nei settori:

- a. assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b. formazione;
- c. sport dilettantistico;
- d. tutela dei diritti civili.

3.3 Nello specifico la cooperativa intende promuovere le pari opportunità, l'autonomia e l'inclusione sociale, lavorativa e scolastico-universitaria delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, con un particolare interesse per le persone in condizione di disabilità. La cooperativa intende, inoltre, incrementare la conoscenza e valorizzare la cultura degli ausili tecnologici, i servizi, i percorsi di autonomia così da migliorare la qualità della vita.

3.4 Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, la cooperativa potrà:

- a. sostenere l'autonomia delle persone con disabilità, di concerto con famiglia ed enti eventualmente già impegnati nell'erogazione di servizi socio-assistenziali, progettando e realizzando percorsi individualizzati che, anche attraverso l'uso di ausili tecnologici, permettano di superare situazioni di difficoltà legate alla mobilità, comunicazione e benessere

personale;

b. offrire informazioni sui servizi territoriali esistenti, le legislazioni, agevolazioni, finanziamenti, le risorse territoriali, nonchè sulle caratteristiche degli ausili;

c. offrire consulenza nella scelta degli ausili, secondo un approccio globale che tenga conto della persona e del suo ambiente, a persone disabili, familiari ed operatori specializzati per l'individuazione e la personalizzazione di attrezzature, strategie e soluzioni assistenziali concrete, tese a migliorarne e garantire l'autonomia e la partecipazione delle persone in condizione di disabilità;

d. offrire supporto psicologico individuale e di gruppo (per esempio attraverso servizi di consultorio psicologico, sostegno psicologico, psicoterapia) alle persone in condizione di disabilità e, riconoscendo altresì il ruolo fondamentale che la famiglia riveste nel progetto di vita della persona con disabilità, anche ai loro familiari (per esempio attraverso servizi di psicoterapia di coppia e familiare, gruppi di auto-mutuo-aiuto e sostegno psicologico alla genitorialità);

e. formare all'uso delle tecnologie le persone in condizione di disabilità, anche attraverso percorsi personalizzati, in modo da favorirne la partecipazione e l'integrazione sociale nonchè la crescita personale e professionale;

f. promuovere l'attività sportiva rivolta a bambini ed adulti disabili e/o in condizione di svantaggio, attivandosi nel reclutamento e la formazione di volontari e tecnici per le singole discipline e nella ricerca e realizzazione di spazi e strumenti tali da garantire ad ognuno la libertà di scegliere e praticare la disciplina sportiva più consona alle proprie capacità e aspirazioni;

g. operare per la tutela dei diritti civili delle persone in condizione di disabilità, affinché sia garantita loro l'equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile;

h. promuovere, in accordo con quanto affermato nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità, la cultura della non-discriminazione, della piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società, della parità tra uomini e donne, della parità di opportunità, del rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa, dell'accessibilità, degli ambienti e dell'informazione, da parte delle persone con disabilità anche attraverso campagne di comunicazione, convegni, dibattiti e seminari, per la tutela dei diritti e la parità di opportunità;

i. realizzare iniziative a carattere divulgativo sulle attività dell'associazione attraverso il web e i media tradizionali nonchè attraverso la realizzazione di occasionali raccolte pubbliche di fondi;

j. partecipare a bandi pubblici, di enti locali, nazionali ed europei che perseguono le finalità e gli scopi della cooperativa. In particolare sarà incoraggiata la partecipazione a bandi locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei finalizzati alla diffusione della cultura della comunicazione, della ricerca, dell'innovazione tecnologica e sociale, e della formazione come motore per lo sviluppo sociale nel territorio e della costruzione di una società più rispettosa dei diritti delle persone con disabilità;

	k. intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo sociale e ad esso connessa;	
	3.5 Può inoltre, tra le attività marginali e senza scopo di lucro:	
	a. promuovere e/o curare direttamente la formazione e l'aggiornamento dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire anche in convenzione corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. del 31/10/1975 e successive modifiche e integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero competente o da altri enti;	
	b. istituire e gestire corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione rivolti al proprio personale e/o ad operatori della scuola, della sanità e ad ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione e della migliore inclusione sociale della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento per la persona in condizione di svantaggio sociale.	
	3.6 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.	
	3.7 La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento, approvato con decisione dei soci. La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dalla normativa vigente. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Articolo 4 - SOCI	
	4.1 (Numero e categorie di soci) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a. soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b. soci persone svantaggiate così come definite dall'art. 4 della legge 381/91, questi devono costituire almeno il 30% dei lavoratori ed essere, compatibilmente con il loro stato soggettivo, socie della cooperativa;	
	c. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà;	
	d. soci in prova;	
	e. soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari;	
	f. soci sovventori ai sensi della Legge n.ro 59 del 1992;	
	g. soci fruitori che usufruiscono del servizio della cooperativa.	
	4.2 Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. Possono altresì	

essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

4.3 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

4.4 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

4.5 (Soci lavoratori) I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali (conferma che trattasi di cooperativa sociale, entrambe le tipologie, di produzione e lavoro - legge 142/2001). Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla vigente normativa, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

4.6 (Soci volontari) Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero complessivo dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

4.7 (Soci in prova) Soci in prova (a norma dell'art. 2527 codice civile) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti ed doveri che spettano agli altri soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

4.8	(Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari) Possono essere soci della cooperativa i soggetti che sottoscrivono i titoli di debito emessi dalla cooperativa nelle modalità previste dal successivo art. 5.4 dello statuto.	
4.9	(Soci sovventori) Possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento;	
4.10	(Soci fruitori) Possono inoltre essere soci persone che usufruiscono dei servizi della cooperativa, altrimenti definiti utenti. Il numero di tali soci è illimitato.	
4.11	(Procedura di ammissione) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:	
a.	se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e qualifica professionale posseduta;	
b.	se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
c.	i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui intende essere iscritto;	
d.	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
4.12	I soggetti diversi da persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli organi amministratori su domanda dell'interessato; la comunicazione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.	
4.13	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo previsto per legge. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a quattro volte il valore nominale di ciascuna quota. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura e di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.	
4.14	(Cessione delle quote dei soci cooperatori) Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende	

	trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve; essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.	
	4.15 (Vincoli sulle quote) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	4.16 (Recesso) Il diritto di recesso compete:	
	a. ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.	
	b. ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c. ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	d. ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	e. in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale competente.	
	4.17 Il recesso ha effetto:	
	a. per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	b. per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	4.18 (Esclusione del socio) L'esclusione del socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	a. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	b. nel caso indicato dall'art. 2531 c.c.;	
	c. nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.;	
	d. nei casi previsti dell'art. 2288 c.c., primo comma;	

	e. in tutti gli altri casi previsti dallo statuto.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	4.19 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni al punto seguente.	
	4.20 (Liquidazione della quota) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per dote imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cassazione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni). Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 5 - PATRIMONIO SOCIALE, STRUMENTI FINANZIARI ED AMMINISTRAZIONE	
	5.1 (Patrimonio sociale) Il patrimonio della società è costituito:	
	a. dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci operatori;	
	b. dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c. dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale, costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (ad esempio soci sovventori, azionisti di partecipazioni cooperative ecc.);	
	d. dall'eventuale fondo soprapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto;	
	e. da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci operatori nè durante la vita della cooperativa, nè all'atto dello scioglimento.	
	5.2 (Capitale sociale) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore al minimo stabilito per legge. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 c.c. e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere	

autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c..

Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano prendere visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Se per la perdita di cui al precedente punto, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

5.3 (Riserve legali, statutarie e volontarie) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

5.4 (Strumenti finanziari) Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b. le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- d. l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso;

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

5.5 (Imputazione a capitale sociale) I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da titoli nominativi trasferibili, del valore di Euro 125,00 (centoventicinque virgola zero zero) ciascuna. I versamenti sui titoli sottoscritti dai soci sovventori da liberarsi in denaro verranno effettuati nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

5.6 (Trasferibilità dei titoli) Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, questi ultimi possono essere sottoscritti e trasferiti dai soci sovventori esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire i titoli deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

5.7 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori) L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sui titoli emessi, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ., ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione, potranno altresì essere stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori dei titoli in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti come da apposito regolamento, proporzionale al numero dei titoli sottoscritti ma tuttavia non superiore a 5 (cinque). Ai soci ordinari possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

5.8 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori)	<p>Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nei limiti previsti dalla legge per la distribuzione degli stessi e, comunque, nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo. A favore dei soci sovventori, privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. La remunerazione dei titoli sottoscritti dai soci, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa, le quote di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a alle quote dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione dei titoli può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale.</p>
5.9 (Divieti) E' fatto divieto alla cooperativa di:	<p>a. distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;</p> <p>b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;</p> <p>c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.</p>
5.10 (Esercizio sociale e bilancio)	<p>L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art. 5.3 ed di come ripianare le eventuali perdite. L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici spettanti ai soci lavoratori ordinari. I ristorni dovranno essere riportati in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:</p> <p>a. integrazione dei compensi;</p> <p>b. aumento gratuito del capitale sociale;</p> <p>c. distribuzione gratuita di strumenti finanziari.</p>
5.11 (Decisioni dei soci)	<p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro</p>

	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b. la nomina degli amministratori;	
	c. la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto precedente sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art.5.14.	
	Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto precedente oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale,devono essere adottate mediante deliberazione assembleare,nelle forme di cui al successivo art.5.14.	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (previo provvedimento motivato) e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	5.12 (Diritto di voto) Hanno diritto di voto coloro i quali risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.In ogni caso,i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto. (ai soci sovventori possono essere attribuiti fino a 5 voti, in proporzione all'ammontare del conferimento effettuato. In ogni caso, il numero di voti complessivo attribuito ai soci sovventori non deve essere superiore ad un terzo dei voti spettanti a tutti i soci).	
	5.13 (Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente art. 5.12 sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto,dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	a. l'argomento oggetto della decisione;	
	b. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	c. l'indicazione dei soci consenzienti ;	
	d. l'indicazione dei soci contrari o astenuti,e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	e. la sottoscrizione di tutti i soci,sia consenzienti che astenuti che contrari.	

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a. l'argomento della decisione;
- b. il contenuto della decisione;
- c. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

5.14 (Decisioni dei soci mediante delibera assembleare) Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 5.12. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori,

	ove nominati, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, codice civile.	
	A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, o dall'amministratore più anziano.	
	In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci se previsti, alle società da essa controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'art. 5.12 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà ovvero altra consistenza dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'art. 5.12 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'Atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	5.15 (Amministrazione) La società può essere amministrata da un Amministratore unico, eletto a tempo indeterminato o da un consiglio di amministrazione, in carica per 3 anni, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati	

decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 codice civile. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile. Gli amministratori restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri l'assemblea dei soci provvederà alla sua sostituzione. Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. Il consiglio di amministrazione qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un segretario.

5.16 (Decisioni del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore Unico) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico, salvo quanto previsto successivamente, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dell'art. 2544 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (Fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente costituito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la pro-posta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. (L'Amministratore ha l'obbligo di istituire il libro delle verbalizzazioni delle proprie decisioni).

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli amministratori.

5.17 Competenze dell'Amministratore Unico (o degli Amministratori)
L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori ad negoziare e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. Il consiglio di amministrazione, può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei

	suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	5.18 (Rappresentanza) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.	
	5.19 (Compensi degli amministratori) Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dall'Assemblea dei soci.	
	5.20 (Controllo dei soci ed azione di responsabilità) Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c. ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.	
	5.21 (Controllo legale dei conti) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c. la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	5.22 (Controversie) Ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci, o tra questi e la società, relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle delibere degli organi sociali, sarà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio della provincia nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, come arbitro rituale, secondo le disposizioni previste in materia dal codice di rito. Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei soci.	
	Articolo 6 - SCIOGLIMENTO	
	6.1. (Disposizioni finali) In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Silvio Marcello Pagliara
Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

La presente copia realizzata con sistema informatico e' conforme al suo originale ai sensi dell'art.23 commi 3, 4, 5 del D.Lgs 82/2005 e si trasmette per uso Registro Imprese. Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.

Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli I.

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo